

agsm aim

AGSM AIM SpA

CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AGSM AIM S.p.A. nella seduta del 4 marzo 2024

INDICE

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. DEFINIZIONI.....	4
5. ELENCO, ADESIONE AL CODICE E OBBLIGHI INFORMATIVI	7
6. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	8
7. FUNZIONI DEL [SOGETTO PREPOSTO].....	9
8. LIMITAZIONI ALL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI – PERIODI DI BLOCCO.....	10
9. INOSSERVANZA DELLE PREVISIONI DEL CODICE E SANZIONI.....	11
10. DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ALLEGATO 1	13
ALLEGATO 2	15
ALLEGATO 3	18

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato all'interno dell'Unione Europea.

Tale regolamento disciplina, tra l'altro, le operazioni condotte da, o per conto dei, soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in emittenti di Strumenti Finanziari (come infra definiti), nonché da, o per conto, delle persone a loro strettamente legate, concernenti le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (c.d. *internal dealing*).

2. Oggetto

Il presente codice (il “**Codice**”) disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento nei confronti della competente Autorità di AGSM AIM S.p.A. (la “**Società**”) e del pubblico, relativi alle Operazioni (come di seguito definite) effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate (come rispettivamente di seguito definiti) in conformità all'articolo 19 del Regolamento MAR e alla relativa disciplina di attuazione.

In particolare, il Codice è, tra l'altro, diretto a:

- (i) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti), nonché le operazioni da essi effettuate che a norma di legge devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al pubblico;
- (ii) individuare e disciplinare le procedure, le modalità e i termini connessi all'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate; e
- (iii) dare informazione ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi, nonché delle sanzioni previste nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente Codice.

La presente versione del Codice si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AGSM AIM S.p.A.

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti). A tal fine ne viene prevista la pubblicazione sul sito istituzionale di AGSM AIM S.p.A. e viene richiesta l'espressa accettazione del suo contenuto da parte degli stessi anche ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 8 che segue.

Il presente Codice è stato adottato sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetto a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie in funzione della revisione sia delle vigenti disposizioni di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato di volta in volta applicabile.

Il presente Codice rileva ai fini della definizione da parte della Società del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

3. Normativa di riferimento

Il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di norme comportamentali circa le Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e persone a loro strettamente legate è composto, tra l'altro, da:

A. Normativa europea di primo livello:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e successive integrazioni e modificazioni (“**Regolamento MAR**” o “**MAR**”); e
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato).

B. Principale normativa europea di secondo livello:

- Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 (il “**Regolamento Delegato**”); e
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016 (il “**Regolamento di Esecuzione**”).

C. Normativa nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “*Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria*” e successive integrazioni e modificazioni (il “**TUF**”) limitatamente alle disposizioni applicabili alla Società; e
- Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive integrazioni e modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Le disposizioni normative sopra elencate sono integrate da orientamenti, linee guida, raccomandazioni, Q&A delle competenti autorità, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli orientamenti dell’*European Securities and Market Authority* (ESMA), come tempo per tempo vigenti.

4. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Codice hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale:

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui è stata effettuata un’Operazione.

“**Elenco**” ha il significato attribuito a tale termine dall’articolo 5 (*Elenco, adesione al Codice e obblighi informativi*).

“**Giorni Lavorativi**” indica i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

“**Operazioni**” indica tutte le operazioni **aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari** che rispettino le seguenti condizioni:

- (i) siano condotte da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate; e
- (ii) il cui controvalore complessivo raggiunga l'importo di euro 20.000 (ventimila/00) entro la fine di ciascun anno civile. Tale importo è calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna Persona Strettamente Legata, dall'inizio dell'anno civile.

Ai sensi dell'articolo 19 del MAR e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni includono, *inter alia*:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona Strettamente Legata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (q) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata¹;
- (r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità²;
- (s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non rientrano tra le Operazioni e sono pertanto esenti dalle notifiche di cui al presente Codice, le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se al momento della transazione sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione di tale portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino la soglia di cui alla lettera a) che precede; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva

¹ A tal fine, non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

² Ai sensi della lettera (r), le Operazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).

conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative all'esposizione relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

“Persone Strettamente Legate” indica, con riferimento ad un Soggetto Rilevante, una delle seguenti persone:

- 1) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, un figlio a carico, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data di Esecuzione in questione; o
- 2) una persona giuridica, *trust* o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1) che precede;
 - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1) che precede;
 - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1) che precede;
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1) che precede.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) i dirigenti della Società che, pur non essendo taluno dei soggetti di cui al punto (i) che precede, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

“Strumenti Finanziari” si intendono le azioni o gli strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

“Funzione Preposta/Soggetto Preposto” Direzione Societario Affari Legali e *Compliance*

5. Elenco, adesione al Codice e obblighi informativi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, provvede a redigere l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (l'“**Elenco**”), verificando con cadenza annuale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell'Elenco.

Il Soggetto Preposto, con comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo e-mail con allegato copia del Codice, informa i Soggetti Rilevanti circa (i) la loro iscrizione nell'Elenco; (ii) il loro assoggettamento e quello delle Persone Strettamente Legate agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di *internal dealing* e al Codice; (iii) l'obbligo di comunicare alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate; e (iv) la messa a disposizione del Codice e sul sito web della Società.

Contestualmente, il Soggetto Preposto richiede a ciascun Soggetto Rilevante di compilare il modulo di cui all'Allegato 1 del presente Codice e di restituirglielo prontamente, debitamente firmato per adesione e accettazione.

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare prontamente al Soggetto Preposto, mediante compilazione del modulo di cui all'Allegato 1 del presente Codice, i nominativi e i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Legate nonché ogni successivo aggiornamento relativo ai nominativi e ai dati anagrafici delle Persone Strettamente Legate.

Ciascun Soggetto Rilevante provvede a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate, gli obblighi stabiliti nel presente Codice, conservando copia della notifica firmata dalle medesime per ricevuta e accettazione.

6. Comunicazione delle Operazioni

A. Comunicazione alla Società

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano tempestivamente – e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione – al Soggetto Preposto ogni Operazione compiuta dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate.

Le comunicazioni di cui al paragrafo 4.1 che precede dovranno essere inviate al Soggetto Preposto mediante

- (i) inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo funzionecompliance@agsmaim.it

Nella comunicazione andrà indicato all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

Il Soggetto Preposto fornisce nel minor tempo possibile, ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate, conferma dell'avvenuta ricezione della notifica.

B. Comunicazione alla CONSOB

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono altresì comunicare alla CONSOB le Operazioni entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello di cui all'Allegato 2.

Le comunicazioni alla CONSOB di cui al paragrafo 4.3 che precede saranno effettuate mediante invio del modello di cui all'Allegato 2:

- (i) tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata);
- (ii) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it,

specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicato all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*", ovvero con le diverse modalità stabilite di volta in volta dalla CONSOB.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla CONSOB relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato 2 e trasmetterlo al Soggetto Preposto entro e non oltre un Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione, richiedendo che la notifica alla CONSOB e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società. Il Soggetto Preposto provvederà a effettuare la notifica alla CONSOB con le modalità di cui al paragrafo che precede entro il termine di 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione.

C. Comunicazione al pubblico

La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, comunica al pubblico – con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia – le informazioni ricevute relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata, tempestivamente e comunque entro due Giorni Lavorativi dal ricevimento.

Il Soggetto Preposto predispone una bozza di comunicato stampa, sia in lingua italiana che in lingua inglese e la trasmette all'Amministratore Delegato per eventuali osservazioni o modifiche di cui curerà il recepimento. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'Amministratore Delegato sulla bozza di comunicato e, comunque, non oltre il termine di due Giorni Lavorativi previsti dal precedente paragrafo, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il comunicato stampa, sia in lingua italiana che in lingua inglese, viene pubblicato sul sito web della Società.

7. Funzioni del soggetto preposto

Il Soggetto Preposto, oltre ai compiti ad esso attribuiti ai sensi degli articoli 5 e 6 che precedono, svolge le seguenti funzioni:

- (i) vigila sulla corretta applicazione del Codice;
- (ii) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni alle previsioni del presente Codice che rilevino o di cui venga a conoscenza;
- (iii) conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice e prestano il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali richiesti;
- (iv) è responsabile della gestione e della diffusione al pubblico e, ove richiesto dagli interessati, della comunicazione alla CONSOB, delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate;
- (v) assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consigliere Delegato;
- (vi) predispone e trasmette su richiesta al Consiglio di Amministrazione i *report* riepilogativi relativi alle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate;
e
- (vii) vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.

La Società e il Soggetto Preposto non potranno essere considerati in alcun caso responsabili degli inadempimenti e/o eventuali ritardi nella comunicazione alla CONSOB delle operazioni condotte da o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate quando gli stessi siano derivino da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione delle relative informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate in violazione delle disposizioni poste a carico dal presente Codice di Comportamento o dalla normativa applicabile.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante o Persone Strettamente Legate interessati.

8. Limitazioni all'effettuazione di Operazioni – periodi di blocco

A. Periodi di blocco (*closed periods*)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 11, del MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni, per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente:

- (i) nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (c.d. periodo di blocco o *closed period*); e
- (ii) negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e, qualora predisposta, della relazione finanziaria semestrale e del conseguente avvio dei relativi *closed periods*.

È rimessa, inoltre, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di introdurre eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni ai sensi del presente Codice da parte di tutti o alcuni Soggetti Rilevanti, in determinati periodi dell'anno. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere le Operazioni.

B. Esenzioni

[Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse ad un Soggetto Rilevante, su richiesta di quest'ultimo, dal Consiglio di Amministrazione:

- (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata delle azioni; o
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni,

e comunque a condizione che il Soggetto Rilevante dimostri che l'Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco.

Con riferimento specifico all'ipotesi di cui alla lettera (a) che precede, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di blocco, il Soggetto Rilevante deve chiedere alla Società, tramite l'invio di una richiesta scritta motivata al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di blocco. La richiesta motivata deve contenere una descrizione dell'Operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari³.

9. Inosservanza delle previsioni del Codice e sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia (riportate nell'Allegato 3), la violazione delle disposizioni di cui al presente Codice che comportino - sussistendone i presupposti - anche responsabilità della Società ai sensi del D.lgs.231/01, costituisce violazione rilevante anche ai sensi modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Modello). Per eventuali sanzioni si rinvia al medesimo.

In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, la Società procederà, quindi nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa all'eventuale attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Infatti, la violazione delle disposizioni del presente Codice, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura, essa può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia.

10. Disposizioni finali

Il Consigliere Delegato su proposta della Direzione Societario Affari Legali e *Compliance* valuta periodicamente e comunque quanto meno almeno una volta all'anno l'adeguatezza delle disposizioni del presente Codice e sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle modificazioni (i) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di variazioni dell'assetto organizzativo della

³ Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di blocco la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta motivata presentata dal Soggetto Rilevante. La Società può autorizzare la vendita immediata delle azioni durante il periodo di blocco soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di blocco che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente farvi fronte se non vendendo immediatamente le azioni.

Società o (ii) volte a recepire modifiche alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, agli orientamenti delle competenti Autorità di vigilanza, nonché tenuto conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del Codice in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili che non comportino modifiche sostanziali nella disciplina, il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato a cura della Direzione societario Affari legali e *Compliance*, salvo in ogni caso darne successiva informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Per quanto non espressamente stabilito nel Codice, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili.

ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento *Internal Dealing*

Il sottoscritto/a [●], nato/a [●] il [●], residente in [●], con codice fiscale [●] nella qualità di [●] e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento *Internal Dealing* (il “Codice”) di AGSM AIM S.p.A. (la “Società”),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso e di accettarne integralmente i contenuti;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso;
- indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. [●]

indirizzo *e-mail* [●]

- dichiara:

di non avere persone fisiche e giuridiche da qualificarsi quali sue Persone Strettamente Legate

oppure

che le persone fisiche e/o giuridiche di seguito riportate sono da qualificarsi quali sue Persone Strettamente Legate e si impegna a notificare alle stesse per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale (*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) Per le persone giuridiche.

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate e/o alle informazioni qui fornite;
- acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“*Codice della Privacy*”) e del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società in applicazione del Codice e si impegna a fare quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Legate.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

ALLEGATO 2**MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE ASSOCIATE***(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016)*

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2 Motivo della notifica	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b) Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁴) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c) Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="539 510 1359 573"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 510 976 546">Prezzo/i</th> <th data-bbox="976 510 1359 546">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 546 976 573"> </td> <td data-bbox="976 546 1359 573"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i				
d) Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
e) Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>				

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	-----------------------	---

ALLEGATO 3

Sanzioni

[Allegato soggetto a revisione]

[REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO V

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

(Sanzioni amministrative e altre misure amministrative)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

(Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni)

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

(Pubblicazione delle decisioni)

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del MAR sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui ai sensi della precedente lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA**

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-ter 1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-*quater*

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b)."

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo

svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ((ai gestori)) del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale ((, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-*sexies*

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-*septies*

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. *Abrogato.*
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in

cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]